

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2013, n. 16-6001

Approvazione disciplinare di collaborazione tra il "Settore protezione civile e sistema antincendi boschivi (a.i.b.)" e il "Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali" nell'ambito della protezione civile e della maxiemergenza sanitaria.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

il primo comma dell'art 6 della Legge 24/2/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" per come modificata ed integrata dalla L. 100/2012, prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

l'art. 108 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 definisce i compiti trasferiti alle Regioni in materia di protezione civile;

con Legge Regionale 26/04/2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, all'art. 70, punto a), comma 1 vengono attribuite alla Regione attività di indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono al fine di ottimizzarne la qualità preventiva e d'intervento;

la Legge Regionale 14/04/2003 n. 7 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione Civile e, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata Legge, come descritto nell' art. 20, favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile;

con D.G.R n. 12-8046 del 21.01.2008 la Giunta Regionale ha recepito il Progetto nazionale "Colonna mobile nazionale delle Regioni", depositato presso il Settore Protezione Civile, approvato in data 9 febbraio 2007 dalle Commissioni "Ambiente e Protezione Civile" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e che lo stesso progetto costituisce quadro prescrittivo di riferimento per la Regione Piemonte e le altre strutture del Sistema regionale di Protezione civile chiamate a prestare ove necessario il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione delle Emergenze regionali, nazionali ed internazionali;

il DPCM 28 giugno 2011 "Indirizzi operativi per l' attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe" ha definito i criteri per la tempestiva attivazione e disimpiego dei Moduli Sanitari delle Colonne Mobili Regionali, tramite il coordinamento tra le strutture Regionali di Protezione civile e il Dipartimento della Protezione civile, in particolare le linee generali per l'attivazione dei "Moduli sanitari regionali "MSR;

la Deliberazione del Consiglio Regionale 3/04/2012, n.167-14087, "Approvazione del Piano socio-sanitario 2012-2015 ed individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della

Scienza di Torino e delle Federazioni sovra zonali“, ha individuato alla Parte I, punto 5.3.8 “La rete dell'emergenza-urgenza”;

la D.G.R. n. 25-5148 del 28/12/2012, “Attuazione Piani di Rientro - Riorganizzazione del Sistema dell’Emergenza Sanitaria Territoriale. DD.G.R. n. 44-1980 del 29.4.2011 e n. 16-2348 del 22.7.2011 e s.m.i. Approvazione convenzione per il Dipartimento Interaziendale 118” ha confermato l’istituzione del Dipartimento Interaziendale 118 a valenza funzionale composto dalle strutture complesse dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 delle aziende AO SS .Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, ASL CN1, AOU Maggiore della carità di Novara e AO Città della Salute e della Scienza di Torino, e dalle strutture complesse Elisoccorso 118 e Maxiemergenza 118 rispettivamente allocate presso l’AO Città della Salute e della Scienza di Torino e l’ASL CN1;

il Settore Organizzazione servizi sanitari ospedalieri e territoriali della Direzione Sanità si avvale per la funzione di emergenza sanitaria territoriale dell’operato del “Dipartimento Interaziendale per l’emergenza sanitaria territoriale 118”;

la D.G.R. n. 18-4043 del 27 giugno 2012 stabilisce che le procedure e le modalità di integrazione delle dotazioni del Sistema di “maxi emergenza 118” all’interno della colonna mobile regionale dovessero essere oggetto di apposito accordo tecnico tra la struttura complessa di Maxiemergenza 118 e il Settore di protezione civile antincendi Boschivi della Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del Suolo, economia montana e foreste;

per attuare il modello organizzativo regionale sopra richiamato è necessario avvalersi di tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile;

il sistema di protezione civile della Regione Piemonte, qualora ne ricorrano le condizioni, deve poter contare su una struttura di emergenza sanitaria qualificata ed autosufficiente che risponda alle esigenze che emergono negli eventi naturali ed antropici;

tutto ciò premesso, si ritiene necessario stabilire le procedure e le modalità di integrazione tra il Settore protezione civile e sistema antincendi boschivi (a.i.b.) della Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del Suolo, economia montana e foreste e il Settore Organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali della Direzione Regionale Sanità, che opererà tramite il Dipartimento interaziendale per l’emergenza sanitaria territoriale 118 della Regione Piemonte, nell’ambito della protezione civile e della maxiemergenza sanitaria attraverso il disciplinare di collaborazione di cui all’allegato A) del presente provvedimento;

la Giunta regionale,

vista la D.G.R. n. 12-8046 del 21.01.2008;

visto il DPCM 28 giugno 2011;

vista la L.R. 6 del 23/05/2012;

vista la D.G.R. n. 1-3891 del 29 maggio 2012;

vista la D.G.R. n. 2-3895 del 29 maggio 2012;

vista la D.G.R. n. 18-4043 del 27 giugno 2012;

visto e considerato quanto in premessa esposto, a voti unanimi resi nella forma di legge,

delibera

-di approvare il Disciplinare di collaborazione tra il Settore protezione civile e sistema antincendi boschivi (a.i.b.) della Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del Suolo, economia montana e foreste e il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali della direzione Regionale Sanità che opererà tramite il Dipartimento interaziendale per l'emergenza sanitaria territoriale 118 della Regione Piemonte nell'ambito della Protezione civile e della maxiemergenza sanitaria di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disciplinare di collaborazione tra il Settore Regionale protezione civile e sistema antincendi boschivi (a.i.b) e il Settore Regionale Organizzazione dei Servizi sanitari ospedalieri e territoriali " nell' ambito della protezione civile e della maxiemergenza sanitaria

1. FINALITA' DELLA COLLABORAZIONE

Il presente disciplinare ha come obiettivo prioritario quello di garantire adeguate risposte agli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art.2 lett. c) della L. 225/92 come modificata ed integrata dalla L. 100/2012, che richiedano risposte straordinarie ed integrate soprattutto per quanto riguarda l'impiego della Colonna Mobile Regionale (CMR) e dei Moduli Sanitari Regionali (MSR), tramite il concorso tecnico-logistico e specialistico dei rispettivi servizi, nonché a tutte le situazioni di maxiemergenza sanitaria derivanti da specifica richiesta della Struttura Complessa Maxiemergenza 118 od in occasione di eventi esercitativi.

Anche dall'attuale quadro normativo si evince la necessità di una perfetta integrazione e sinergia tra le strutture del Dipartimento Interaziendale 118, per gli eventi di cui sopra e la Struttura Regionale di Protezione Civile nell'ambito dell'organizzazione della Colonna Mobile Regionale (CMR), per quanto concerne la risposta della componente sanitaria per interventi di maxiemergenza in presenza di eventi straordinari.

Con il presente atto, la Regione attribuisce il massimo interesse al raggiungimento di tale obiettivo e s'impegna ad accrescere, attraverso la prestazione di alcuni servizi, la collaborazione tra il Settore Regionale di Protezione Civile e il Settore Regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali mediante il Dipartimento interaziendale 118, intensificando i contatti e promuovendo nell'ambito delle rispettive competenze le opportune iniziative affinché il rapporto instaurato si estenda e si consolidi.

2. AMBITI DI COOPERAZIONE

Il Settore Regionale di Protezione Civile e il Settore Regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali mediante il Dipartimento interaziendale 118 in presenza di eventi di cui all'art. 2 lett. c) della L. 225/92 come modificata ed integrata dalla L. 100/2012, in situazioni di maxiemergenza sanitaria o in occasione di eventi esercitativi, su specifica richiesta della Struttura Complessa Maxiemergenza 118, attivano la collaborazione di cui al presente disciplinare, nell'ambito dell'operatività dei Moduli costituenti la Colonna Mobile Regionale e loro dispiegamento (Moduli per l'assistenza alla popolazione allestiti nei Campi d'Accoglienza, incidenti maggiori, catastrofi intra ed extranazionali, esercitazioni), anche secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011: "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe" ed , in particolare, curano gli aspetti di organizzazione logistica e di configurazione e gestione della componente sanitaria adeguata in rapporto al tipo, gravità e durata dell'evento. In tale situazione è probabile che le Componenti del "Sistema" di Protezione Civile Regionale, si trovino ancora impegnati con uomini e mezzi nella gestione di Campi d'Accoglienza.

In tal senso sono individuate :

- 2.1 una fase acuta dell'emergenza che richiede la presenza di professionisti qualificati del settore e può, a seconda dell'evento e delle specifiche necessità , avere durata variabile;

2.2 una fase successiva alla prima emergenza che richiede la prosecuzione di forme di assistenza sanitaria di base a favore degli occupanti i Campi di Accoglienza, laddove allestiti, e del personale regionale presente in loco.

3. SERVIZI

A) Settore Regionale di Protezione Civile

A1) In presenza di eventi di cui all'art. 2 lett. c) della L. 225/92, come modificata ed integrata dalla L. 100/2012, il Settore Regionale di Protezione Civile, previa segnalazione del Dipartimento Interaziendale 118 su richiesta della Struttura Complessa Maxiemergenza 118, secondo le modalità di attivazione previste al successivo punto 4, rende disponibili i mezzi della Colonna Mobile necessari alla movimentazione e trasporto delle tende che costituiscono i Moduli Sanitari Regionali (PMA di I-II livello/PMA con unità chirurgica PMA/UMMC) della Regione Piemonte.

A tal fine si prevede l'utilizzo di un autocarro dotato di gru e di n. 2 containers ISO 10' in grado di contenere :

- 1) n° 7 tende alloggiate in grigliato di dimensioni: l. = 1,50 m x p. = 1,20 m x h = 1.00 m (peso di ogni tenda = 3 q. li)
- 2) n.2 cassoni contenenti parti principali della sala operatoria campale
- 3) accessori necessari all'utilizzo delle sala operatoria campale, lettini visita, barelle da campo, generatori, riscaldatori, condizionatori, frigorifero portatile, ecc.

A2) In presenza di situazioni di cui al punto 2.2, il Settore Regionale di Protezione Civile organizza il supporto ai Servizi Sanitari secondo i seguenti indirizzi :

- 1) predisposizione, a cura del Settore Regionale di Protezione Civile, di un modulo (prefabbricato o tenda) allestito per una medicina di base (lettino visita, tavolino per registrazione e ricettazione, attrezzatura sanitaria di minima in dotazione ad un modulo sempre in possesso della Protezione Civile) presso il quale operano, anche ad orari prefissati, i medici di base dell'area colpita;
- 2) presenza, all'interno del modulo di cui sopra, di personale Sanitario Volontario delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Protezione Civile Regionale per l'effettuazione di un' attività sanitaria di supporto al Campo, in collaborazione con la medicina di base;
- 3) presenza di una ambulanza di base delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Protezione Civile Regionale per i trasporti da e verso gli ospedali, anche per non gravare sul sistema di emergenza locale colpito dall'evento;
- 4) configurazione ideale del personale delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Protezione Civile Regionale: n.1 medico, n.1 infermiere, n.2 volontari.

B) Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali mediante il Dipartimento interaziendale

B1) In presenza di situazioni di cui al punto 2.1, il Dipartimento Interaziendale 118 tramite la Struttura Complessa Maxiemergenza 118 e le altre Strutture del Dipartimento stesso, assicura direttamente gli interventi richiesti secondo le procedure previste dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011: "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe", avvalendosi del supporto logistico dei servizi della Colonna Mobile Regionale come previsti al punto A) del presente punto.

Il Dipartimento Interaziendale 118, tramite la Struttura Complessa Maxiemergenza 118 e le altre Strutture del Dipartimento stesso, sempre in presenza di eventi di cui all'art. 2 lett. c) della L. 225/92 come modificata ed integrata dalla L. 100/2012, laddove non già direttamente mobilitata ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2011 assicura, altresì, la disponibilità dei Moduli Sanitari Regionali (PMA di I-II livello con unità chirurgica) al seguito della

Colonna Mobile Regionale attivata secondo il Meccanismo Nazionale, previa richiesta del Settore Regionale di Protezione Civile, secondo le modalità di attivazione previste al successivo punto 4.

B2) In presenza di situazioni di cui al punto 2.2, il Dipartimento Interaziendale 118, tramite la Struttura Complessa Maxiemergenza 118, coordina le attività di cui al punto A2 nei confronti del sistema di emergenza locale mediante il personale del Dipartimento Interaziendale 118 presente in loco o se non presente, attraverso consulenza telefonica h.24, da parte di una Centrale Operativa 118 della Regione Piemonte di volta in volta individuata sulla base della sostenibilità dei carichi di lavoro.

4. ATTIVAZIONE

L'attivazione delle rispettive Strutture per la prestazione dei servizi di cui al punto 3 avverrà, di norma, tramite contatti telefonici. La formalizzazione deve avvenire, anche successivamente, tramite invio di fax contenente :

- a. richiesta di attivazione;
- b. luogo di destinazione;
- c. obiettivo della missione;
- d. tipologia dell'intervento richiesto;
- e. durata presunta del servizio;
- f. referente della missione;

Per le attività sopra indicate le parti coinvolte nel presente disciplinare forniscono i seguenti numeri telefonici di pronta reperibilità h. 24.00:

- Settore Protezione Civile Regionale : tel. 011.432.1306 – fax n. 011.74.00.01;
- Dipartimento Interaziendale 118 c/o Centrale Operativa 118 Torino: tel. 011-4018100 – fax 011-4018101
- Struttura Complessa Maxiemergenza 118 c/o Centrale Operativa 118 Cuneo: tel 0171.2191 – fax 0175.47244

Tutte le attivazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 3 del presente del disciplinare, sono effettuate tramite il mezzo, le modalità e le risorse che garantiscono la maggiore tempestività dell'intervento, anche con successiva ratifica degli organi competenti.

5. FORMAZIONE

I Settori, al fine di approfondire la conoscenza delle rispettive Strutture ed armonizzare le buone pratiche e le procedure operative alla base del presente disciplinare, possono promuovere, di concerto, attività finalizzate alla formazione teorico – pratica del personale istituzionale e volontario coinvolto nelle attività oggetto dell'accordo.

6. ASSICURAZIONE

I Settori garantiscono, altresì , che per il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nelle attività oggetto del presente disciplinare, sia prevista idonea copertura assicurativa contro infortuni, malattia professionale e per la responsabilità civile verso terzi, connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente disciplinare.

7. ONERI

Il presente disciplinare è a carattere non oneroso. In caso di attivazione per eventi straordinari la copertura finanziaria delle attività previste dalla componente sanitaria e da quella di protezione civile, sarà garantita

dalle risorse all'uso destinate dallo Stato ai sensi della L. 225/92 come modificata ed integrata dalla L. 100/2012 e secondo le modalità dallo stesso indicate nelle disposizioni emergenziali.
In caso di assenza della copertura finanziaria dello Stato, gli oneri per l'impiego di risorse in caso di attivazione sono a carico di ciascun Settore per la quota di propria competenza.